

I confini del matrimonio: un problema semiotico

Anna Maria Lorusso

Università di Bologna
annamaria.lorusso@unibo.it

Abstract The subject of this article is a particular kind of constituent discourse - the legal one- in relation to a foundational institution of social life - marriage, which is currently experiencing a lively debate in the light of the types of partnerships becoming more frequent and diverse. I will therefore examine some Italian bills, whose text - analyzed semiotically - highlights how at stake in this debate is an ideological-cultural problem of categorization of the world, not so much and not only an issue of rights and duties to be guaranteed (on which the debate is much more convergent).

Keywords: Institution, Marriage, Textual analysis, Categorization, Semantic boundaries

0. Introduzione

Il rapporto tra linguaggio e istituzioni rappresenta certamente uno dei nodi della riflessione semiotica, con una duplice possibilità di sviluppo: il *linguaggio come istituzione*, ovvero prodotto sociale *sui generis*, in speciale relazione con la massa parlante (così posto già da Saussure; rilanciato in Italia, dopo la vague crociana, da Giacomo Devoto; ripreso e indagato in tempi recentissimi da studiosi come FADDA 2004 e DE ANGELIS 2014, per esempio), e *la vocazione istitutiva del linguaggio*, intendendo con ciò il potere costituente del linguaggio (così come è stato indagato, ad esempio, da MAINGUENEAU E COSSUTTA 1995).

È mio interesse situarmi qui in questa seconda area di riflessione, più focalizzata sugli *effetti* normanti del linguaggio, per analizzare un tipo esemplare di *discorso costituente* – quello giuridico – in rapporto a un istituto fondativo della vita sociale – il matrimonio – in un orizzonte teorico che pensa alla semiotica come logica sociale del senso (così come descritta da Eco nelle pagine iniziali del suo *Trattato*, cfr. ECO 1975) e come interrogazione sul circolo continuo attraverso cui i discorsi istituiscono spazi sociali, norme, identità, rispondendo a loro volta a regole e norme che li precedono.

Stiamo infatti assistendo in questi anni – in Italia e non – a una profonda ridefinizione dell'istituzione matrimoniale. Di fronte al complessificarsi della realtà sociale e relazionale, con il moltiplicarsi delle unioni omosessuali, l'istituto matrimoniale tradizionale è entrato in discussione e i diversi ordinamenti nazionali hanno preso a dibattere la possibilità di una fenomenologia differenziata di unioni matrimoniali, etero e omosessuali. In più Stati, dunque, si è posto un problema che,

oltre che giuridico, è semiotico: che nome dare alle unioni di fatto (omosessuali o eterosessuali)? Sussumerle sotto la stessa macro-categoria di matrimonio (aumentandone dunque l'estensione) o distinguerle come genere a sé? E in quest'ultimo caso, con quali caratteristiche specifiche?

Se dovessimo fotografare l'esistente, vedremmo una decisa eterogeneità di soluzioni giuridiche: da ordinamenti giuridici come l'Olanda, la Spagna, la Svezia in cui alle coppie omosessuali sono riconosciuti diritti in tutto analoghi a quelli delle coppie unite da matrimonio, a ordinamenti come quelli dell'Italia e della Grecia in cui le coppie omosessuali non hanno alcun riconoscimento giuridico (passando per soluzioni intermedie che riconoscono delle "comunioni di interessi" che però non hanno caratterizzazione affettiva).

A tale variabilità giuridica si accompagna, inevitabilmente, una altrettanto variegata gamma di soluzioni lessicali – soluzioni lessicali che illuminano naturalmente "rispetti" diversi dell'oggetto-convivenze. Le americane "*civil partnership*", le inglesi "*families of choice*", le francesi "*familles au pluriel*", le tedesche "*Lebenspartnerschaft*" (unioni di vita) sono chiaramente modi diversi per dire cose diverse: tipi di *famiglie* vs generiche *unioni*; unioni basate ora sulla *scelta* ora sulla *pluralità*...

È molto chiaro che la posta in gioco in questa discussione legislativa è un problema ideologico-culturale di messa in forma, di *categorizzazione* del mondo. Si tratta di ritagliare e segmentare il continuum della materia in questione¹ – quella delle unioni affettive caratterizzate dalla convivenza stabile –, un continuum che è particolarmente controverso e per questo interessante, passibile di molte discretizzazioni diverse.

Come evidenziava Hjelmslev (1943: 59 tr.it.) col suo noto schema che riportiamo qui di seguito, anche in una materia "semplice" come quella relativa a boschi, alberi e foreste, gli idiomi e le culture si distinguono, con sensibilità linguistico-concettuali più o meno raffinate. Non diversamente succede nel nostro caso, con tutte le complicazioni di una materia attraversata da molte venature ideologiche.

FRANCESE	TEDESCO	DANESE	ITALIANO
arbre	Baum	trae	albero
bois	Holz		skov
	Wald	bosco	
forêt		foresta	

In materia di relazioni di convivenza, si tratta di articolare e stabilire confini fra matrimoni e unioni di fatto, unioni affettive generiche (anche tra nonno e nipote, ad esempio) e unioni di coppia, unioni di coppia eterosessuali e unioni omosessuali... Il

¹ Uso naturalmente i termini materia, forma e sostanza in accezione semiotica, e in particolare hjelmsleviana.

problema giuridico può arrivare a implicare una vera e propria invenzione di codice, vale a dire l'istituzione di un nuovo type espressivo da associare a un contenuto nuovo, come nel caso delle inglesi "*families of choice*" o delle tedesche "*Lebenspartnerschaft*", che hanno *istituito* lemmi ed entità prima non esistenti come tali.

Al di là dei profili giuridici e giurisprudenziali, vorrei dunque provare a riflettere nelle pagine che seguono sui disegni di legge (ddl) e le proposte di legge italiani in questa materia, soffermandomi sugli aspetti semiotici dei testi, e in particolare su alcuni loro aspetti lessicali e retorico-argomentativi. Mi interessano i disegni di legge perché essi manifestano alcune dimensioni dal punto di vista semiotico cruciali: lo *sforzo istitutivo* che il Paese si trova ad affrontare (il ddl è la *proposta* di un testo di legge), la *logica argomentativa* che ogni proposta deve dimostrare (i ddl *motivano*, specie nella loro parte iniziale, le ragioni del proprio argomento), l'*evoluzione negoziale* che caratterizza il trattamento di questa materia (nessuno di questi ddl è diventato legge, dunque ciascuno è risposta ed evoluzione delle precedenti proposte, delineando così un *cursus legale* che è specchio di una negoziazione in atto, fra le forse politiche e sociali del Paese).

Prenderò in considerazione tre testi in particolare, che sono quelli che hanno segnato fin qui le tappe fondamentali dei tentativi di intervento legislativo italiano in questa materia. I tre testi sono:

- la proposta di legge n. 3296 sui patti civili di solidarietà (PACS) – (2002)
- il ddl n. 1339 sui Diritti e doveri delle persone stabilmente CONvivenenti (DICO) – (2007)
- la proposta di legge n. 1756 Diritti e DOveri di REciprocità dei convivenenti (DiDoRe) – (2008)

Di ciascuno, evidenzierò soprattutto tre dimensioni retorico-testuali:

- l'*aspettualizzazione temporale*, particolarmente rilevante perché l'intervento di ciascuno di questi disegni di legge si situa in un continuum di precedenti (come tali temporali) rispetto a cui rappresenta una rottura, una continuazione, una eccezione etc...;
- la *trama isotopica*, ovvero il ricorso, più o meno accentuato e regolare, al *campo semantico* della famiglia, del matrimonio etc...
- l'*attorializzazione*, vale a dire il modo in cui viene delineato testualmente il soggetto cui la proposta di legge pensa e che vuole tutelare: le coppie di fatto, i convivenenti etc...

Farò anche riferimento, alla fine e più marginalmente, ad altri due ddl, più recenti, che segnano ulteriori tappe di questo percorso legislativo ancora in via di definizione:

- il ddl 2263, sulla riforma del diritto di famiglia, presentata al Senato (2010)
- il ddl 197 per la "Modifica al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza" (2013).

1. Una questione di "natura"

Tutte le proposte in materia hanno un fondamentale (e controverso) riferimento costituzionale: l'articolo 29 della nostra Costituzione, con cui si tutela la famiglia, che recita testualmente:

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società *naturale* fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. (corsivo nostro)

È importante riflettere subito su questo articolo perché tutte le proposte fanno riferimento ad esso e perché il dibattito giurisprudenziale che lo riguarda mi sembra di grande interesse semiotico. Il problema, ovviamente, sta nel riferimento alla "naturalità" della famiglia. Sappiamo, da semiotici, quanto la natura sia concetto culturalmente costruito e quanto il suo senso possa cambiare a seconda dell'asse semantico su cui viene collocato. In particolare Gianfranco Marrone (2011) ha riflettuto sulla culturalità del "mito della natura", e dell'opposizione antropologicamente fondativa che la pone come termine contrario della cultura. Nella sua prospettiva (che sottoscriviamo), perfino il dato naturale più "duro", come quello neuronale, è intersoggettivamente e culturalmente elaborato, costruito. Non c'è purezza originaria, esterna e precedente la contrattazione sociale (e per questo naturale).

L'evidenza della Natura non è a priori ma, per quanto paradossalmente, a posteriori: una evidenza che deve essere costruita, contrattata, negoziata, in modo che la presunta realtà del mondo naturale deve sempre e comunque essere comprovata: proposta e accettata in una relazione intersoggettiva (MARRONE 2010: 88).

Se assumiamo tale posizione radicalmente culturalista, ovviamente diventa doveroso chiedersi a che tipo di "natura" fa riferimento l'art. 29 della Costituzione, perché – sempre per citare Marrone – esistono tanti "naturismi" diversi: quello ecologista, quello scientifico-riduzionista, quello metafisico...

Cosa vuole dire, dunque, che la famiglia sia un qualcosa di "naturale"? Che obbedisce a leggi di natura atemporali e ubique, come tali immodificabili (punto, quest'ultimo, evidentemente molto sensibile, nel momento in cui in gioco c'è proprio una *revisione*, e dunque una modificazione, dell'istituto matrimoniale)? O piuttosto solo che la famiglia non ha una natura in primo luogo giuridica; non è cioè oggetto di "pertinenza" e ingerenza dello Stato ma sfera del personale pre-giuridico? O forse naturale significa solo qualcosa tipo "basico", "normale", "corrente", nel senso che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come *normale* società fondata sul matrimonio...?

Dietro queste possibili e alternative interpretazioni in gioco (la prima evidentemente sostenuta dalle parti più tradizionaliste e cattoliche, la seconda dai giuristi² che vogliono evidenziare l'ispirazione anti-statalista e anti-totalitarista della nostra Costituzione, scritta negli anni immediatamente successivi al Fascismo, quando ancora si sosteneva la precedenza dello Stato sulla famiglia) sta, evidentemente, una diversa pertinentizzazione semantica del termine "naturale", opposto di volta in volta a un termine diverso.

Nel primo caso l'opposizione pertinente è *naturale vs culturale*, dove il naturale si porta dietro tutte le marche euforiche della inerenza atemporale e spontanea all'umano e il culturale quelle disforiche di artificiosità e forzatura (se non deviazione) dell'umano. Nel secondo caso, l'opposizione resa pertinente è *naturale*

² Rifacendosi anche agli atti delle discussioni preparatorie alla stesura dell'articolo costituzionale.

vs giuridico, dove il naturale assume le marche positive e da proteggere del personale e pre-statale, il giuridico le marche (potenzialmente negative) di ciò che è istituzionale e in qualche modo impositivo.

Nel terzo caso da me evocato (ma non presente, a mia conoscenza, nei dibattiti giurisprudenziali sul tema) l'opposizione pertinente è invece *naturale vs anomalo*: ciò che va da sé, che è tradizionale e reso normale da una prassi invalsa *versus* ciò che suona diverso, irrituale, non previsto. È evidentemente l'interpretazione più antropologico-culturale del termine e quella del tutto trascurata nelle discussioni.

Il punto interessante è che, a mio avviso, è quest'ultima pertinentizzazione a consentire la lettura più "conseguente" (in termini argomentativi) dell'enunciato "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società *naturale* fondata sul matrimonio". Sia l'accezione 1 che l'accezione 2, infatti, ci condurrebbero a una sorta di ysteron-proteron, retoricamente anomalo all'interno di un principio costituzionale: la famiglia (intesa come qualcosa di naturale, dunque di co-essenziale all'uomo – accezione 1 – e di pre-giuridico – accezione 2) sarebbe fondata su un istituto giuridico (dunque storico e di emanazione statale). Ciò che, dunque, dovrebbe essere prioritario e indipendente (la famiglia) si troverebbe a dipendere da ciò che avrebbe per sua natura un carattere di secondarietà (l'istituto giuridico del matrimonio). Avremmo un'inversione tra conseguente e precedente: un ysteron-proteron, appunto. Questa complicazione logica basterebbe a disambiguare il termine "naturale" come "normale, di senso comune" (nella nostra accezione 3), perché l'ysteron-proteron decadrebbe solo se ci trovassimo semplicemente a dire che: la famiglia (*intesa come la intendiamo normalmente oggi nella nostra cultura*) è fondata sull'istituto giuridico del matrimonio, senza alcuna attribuzione di legittima priorità alla famiglia sul matrimonio. Questo argomento, però, non viene aggiornato e il dibattito resta sospeso e fissato a poche posizioni alternative:

- chi cita l'art.29 per sottolineare che l'unica famiglia possibile (perché naturale: originaria e connaturata alla specie umana) è quella fondata sul matrimonio, così come esso è ed è stato fino ad oggi;
- chi cita l'art. 29 per sottolineare che la famiglia va tutelata e promossa come spazio dei diritti personali e fondamentali (perché naturale e precedente ogni ingerenza statale) e che il matrimonio che la suggella non ha vincoli "sessuali" ma è un patto tra "coniugi" (non meglio o diversamente definiti).

La dimensione consuetudinaria è come rimossa; che ci sia un habitus interpretativo e sociale che dà come invalso il legame fra famiglia e matrimonio e che intende il matrimonio come legame eterosessuale è di fatto taciuto, così impedendo la possibilità di un'argomentazione centrata sulla rivedibilità delle abitudini interpretative e sociali, ovvero sulla storicità transitoria degli istituti giuridici, che se sono naturali lo sono nella misura in cui costruiscono, essi stessi, un'ipotesi di naturale e culturale.

2. I confini del matrimonio

Ma veniamo ora alle proposte di legge, che ho provato a leggere nella loro specificità testuale, andando dunque a rilevare le parole che usano, i campi semantici che attivano, le opposizioni che costruiscono, la dimensione narrativa che disegnano, il filo argomentativo che delineano.

In particolare, mi sono soffermata sulle relazioni di presentazione che precedono il testo di legge vero e proprio, perché è lì che viene solitamente spiegato "lo spirito"

della legge, ovvero i valori e le ragioni del ddl, ed è lì che diventa particolarmente chiara la natura *strategica e interessata* del testo di legge, informata da specifici valori e posizioni discorsive.

Proposta di legge n. 3296 (PACS), presentata alla Camera, 2002³

Delle tre proposte, questa è certamente quella più interessante – probabilmente anche quella che ha espresso un maggior investimento politico-ideologico.

Ne metterò qui in evidenza solo tre aspetti:

1. la retorica dell'emergenza
2. la centralità dell'area semantica della famiglia
3. la caratterizzazione negativa

L'intento della proposta è chiaramente polemico-programmatico: i legislatori si trovano di fronte a un "fenomeno che ha acquistato dimensioni socialmente imponenti"... il "pluralismo della nostra società non consente più" di continuare con l'ordinamento vigente; "non devono più accadere" diverse cose: il testo reitera tre volte la stessa espressione, sottolineando enfaticamente il tono fermo e programmatico e il fare deontico:

Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent'anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner l'accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; *non deve più accadere* che, attraverso l'istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza; e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falciata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale delle successioni. *Non deve accadere* che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale attualmente vigente. (corsivo nostro)

Lo *status quo* pone gli Italiani di fronte a una alternativa che non può più perpetrarsi, tanto è ingiusta: matrimonio tradizionale vs assenza di riconoscimento e tutela. Non è più possibile tollerare che non ci sia alternativa al matrimonio tradizionale.

Scorrendo tutto il testo, si vede come esso sia interamente caratterizzato da una modalizzazione deontica e da una aspettualizzazione terminativa: la situazione è giunta a un punto in cui si deve reagire, si deve fare qualcosa. Questo dà forma a una sorta di "retorica dell'emergenza": un discorso che in modo continuato suona come una sveglia di consapevolezza e una reazione etica, che rintocca al reiterarsi del *never more*:

il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l'assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi imprevedibili dall'altra.

³ http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0050850.pdf

La realtà sociale su cui il disegno legislativo sembra andare a intervenire è una realtà dominata, innanzi tutto concettualmente, dal matrimonio. Tutto il testo è, da questo punto di vista, semanticamente molto compatto e attraversato da alcuni termini ricorrenti. Si parla molto di "coppie" (12 occorrenze), "matrimonio" (13 occorrenze), tradizione (13 occorrenze, fra tradizione e tradizionale), "famiglia" (11 occorrenze, fra famiglia e famigliari); "omosessuali" conta 7 occorrenze, "gay" 1 sola occorrenza. In particolare, è ricorrente – per descrivere le unioni che si vogliono tutelare – utilizzare l'espressione: "famiglie non tradizionali":

Si tratta di un fenomeno che ha ormai acquistato dimensioni socialmente imponenti ed è certo anche largamente sottostimato dalle statistiche, perché tende a sottrarsi ad ogni rilevazione, data l'assenza di qualunque vantaggio a manifestarsi per le attuali famiglie non tradizionali.

[...] il pluralismo della nostra società non consente più, se non al prezzo di gravi e inutili costi sociali, di imporre alle famiglie non tradizionali una drastica scelta fra due sole opzioni: il matrimonio tradizionale da una parte, l'assenza assoluta di qualsiasi riconoscimento giuridico e perfino di tutela in caso di eventi impreveduti dall'altra.

Quasi tutti i Paesi europei che hanno provveduto a realizzare la piena parità di diritti per le coppie omosessuali avevano del resto in precedenza adottato normative non discriminatorie sulle famiglie non tradizionali o di fatto, di cui potevano fruire anche le coppie omosessuali già prima dell'introduzione delle leggi sui «matrimoni gay».

[...] si è voluto così togliere ogni pretesto alle campagne demagogiche da tempo in atto che brandiscono tale argomento come giustificazione al diniego di ogni riconoscimento giuridico delle famiglie non tradizionali.

Dal punto di vista della posizione costituzionale delle famiglie non tradizionali, va preliminarmente sfatata una leggenda.

Nella misura in cui situazioni giuridiche attinenti alle famiglie tradizionali siano identiche a quelle attinenti a famiglie non tradizionali, queste ultime devono essere trattate in modo identico.

Non ho qui citato tutti i passi in cui si ricorre all'espressione "famiglie non tradizionali". Ne ho voluto dare degli esempi, tuttavia, perché questo è un punto per me molto significativo, perché l'effetto di senso che un testo così fatto produce è che il termine categoriale fuori discussione sia proprio quello di famiglia: ci si muove nello spazio (rassicurante) dell'affermazione del valore-famiglia. L'attributo che segna la differenza specifica è la qualità *tradizionale* o meno di essa, una qualità che, nella gerarchizzazione per generi e specie, pertiene alle diverse specie possibili del genere "famiglia".

Ne deriva un'accentuazione molto rispettosa dello *status quo*: il testo non propone un'azione rifondativa ma, entro i confini valoriali e lessicali della tradizione, propone di *estendere l'ombrello* del valore-famiglia su unioni che non sono tradizionali ma ne condividono i tratti. La famiglia è il macro-genere, che sussume sotto di sé, con pari dignità, due specie di unione: tradizionale e non.

[...] un tale riconoscimento non sarebbe suscettibile di modificare, limitare, compromettere o intaccare in nessun modo e in nessuna misura i diritti o la sfera di autonomia delle famiglie tradizionali, che non ne sarebbero neppure sfiorati.

Molto interessante, poi, il fatto che tutto il testo e il programma che esso propone siano sostanzialmente definiti per via negativa: *non devono più accadere* una serie di cose, l'evoluzione della società *non consente* più un certo ordinamento, la presente proposta di legge *non intende imporre* autoritativamente il nuovo istituto a nessuno e *non è strumento atto a perseguire o realizzare la parità di diritti* per i cittadini omosessuali. Insomma: la società *non può più proseguire* in un certo modo, il ddl propone una soluzione ma lo fa *non facendo e non essendo* una serie di cose (peraltro sacrosante come: garantire la parità di diritti...).

Non solo: fin dal suo obiettivo, nelle primissime righe, il ddl pensa a soggetti che paiono essere definiti sempre in opposizione: offrire uno "strumento regolativo pattizio più agile e snello per le coppie che *non* intendono sposarsi".

I destinatari/beneficiari cui il ddl pensa sono dunque: "coppie che *non intendano* impostare la propria vita sulla base della regolamentazione civilistica tipizzata dalle norme sul matrimonio", "cittadini che *non ritengono* adatto alla propria unione o non condividono per alcuni suoi aspetti la normativa matrimoniale attualmente vigente", e più in particolare uno specifico sottogruppo fra queste persone "in negativo": quello degli omosessuali, analogamente definiti come soggetti di non scelta ("*non hanno scelto* il proprio orientamento sessuale", a loro "*è oggi vietato di scegliere* un qualunque tipo di regolamentazione giuridica"), cui va restituito un ruolo attivo.

Da notare (in chiusura, ma ci tornerò alla fine di questo breve contributo) il fatto che il ddl si prefigga di creare un nuovo tipo di *patto*. Nell'art. 2 il ddl distingue fra patto civile di solidarietà ("accordo fra due persone per regolare i propri rapporti...") e "unione di fatto" (che ha a che fare con la "convivenza stabile e continuativa di due persone che conducono una vita di coppia").

La semplice registrazione della convivenza, l'unione di fatto, per il legislatore non basta: si tratta di registrare un atto intenzionale e volontario (un accordo) di regolazione del proprio rapporto.

Questo aspetto è importante e vedremo che – dimenticato coi DICO – esso verrà ripreso proprio nella proposta più recente, quella del 2013.

Ddl n. 1339 (DICO), presentato al Senato, 2007⁴

Il ddl del 2007 sembra avere un'ambizione e una complessità (almeno discorsiva) molto attenuate.

Anzitutto esso non ha gli intenti fondativo-programmatici, né ha la vocazione polemica del ddl precedente. Non si fanno considerazioni sociologiche sull'evoluzione della società, non si danno giudizi sull'improcastinabilità di certe decisioni, non si manifesta alcuna urgenza. Dal punto di vista aspettuale, questa proposta non vuole rappresentare una rottura, una singolarità puntuale ed eterogenea, ma piuttosto contribuisce a creare un effetto di continuità. I proponenti fanno infatti riferimento a una serie di "già" – il già delle convivenze già registrate, il già dei riconoscimenti già avanzati dalla Corte, il già dei diritti già riconosciuti a livello regionale – che sanciscono la progressione pacifica di un processo:

⁴ <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/192780.pdf>

il disegno di legge si fonda sul principio secondo cui la situazione di fatto rilevante è provata dalle risultanze anagrafiche secondo la normativa già vigente.

Con riguardo ai trattamenti sanitari, nonostante già oggi il giudice possa, laddove lo ritiene, indicare il convivente quale soggetto deputato alla decisione in merito ai trattamenti sanitari urgenti concernenti l'altro convivente, si è ritenuto che porre questo onere direttamente a carico del convivente non urta con il sistema.

Ferma la libertà del convivente di disporre a mezzo di testamento dei suoi beni senza il gravame della previsione di ulteriori riservatari, oltre quelli già previsti per legge.

Per tale ragione, si è fissato il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di diritti dei conviventi affinché i soggetti già legati da vincolo affettivo rilevante ai fini della presente legge possano far valere la retrodatazione.

per citare solo alcuni casi.

Alla lettera A degli aspetti tecnico-normativi (nell'Analisi tecnico-normativa), si specifica che si procede "secondo la linea che già la giurisprudenza e in misura minore il legislatore hanno cominciato a tracciare in merito alle famiglie di fatto".

Se, dunque, nell'altro caso avevamo una aspettualizzazione terminativa nei processi sociali ("non si può più andare avanti così") che imponeva un gesto inaugurale a livello legislativo, qui abbiamo un'aspettualizzazione durativa che enfatizza la progressione continua di un processo già iniziato: nella società stanno andando avanti processi che la giurisprudenza ha *già* cominciato a trattare, e noi (con questa proposta) di seguito.

Questa strategia di continuizzazione, naturalmente colloca il testo molto lontano dalla retorica dell'emergenza di cui si parlava prima, al punto che qui verrebbe invece da evocare una "retorica amministrativa". Questa proposta, infatti, non sottopone all'attenzione delle urgenze, la polemica è inesistente, i riferimenti a ciò che "non può e non deve più succedere" azzerati. L'art. 29 (subito richiamato in apertura) immediatamente è legittimato come ciò che riconosce uno statuto privilegiato della famiglia ma non impedisce altre possibilità. Esso, all'interno di questa proposta, rappresenta insomma un non problema: garantisce il passato ma non impedisce il futuro.

E in generale, in questo ddl, non esistono problemi: ciò che non va, ciò che non funziona, non è mai detto. La società con le sue criticità (che nell'altro ddl era la forza che imponeva l'emergenza e ricopriva a tutti gli effetti il ruolo di destinante del legislatore) qui non è praticamente citata. Non si accenna mai a bisogni, desideri, diritti violati o non espressi. Non ci sono soggetti "impediti" e costretti al non-fare e non-potere né situazioni non ulteriormente tollerabili.

Per questo il programma di questo ddl, più che essere istitutivo (fondare un nuovo istituto giuridico), sembra quasi "documentario", un programma di amministrativo aggiornamento: si tratta di registrare la realtà, "far emergere situazioni di fatto, e quindi la realtà delle convivenze nei termini nei quali esse effettivamente si manifestano", e ovviamente garantire ai soggetti di tali convivenze una serie di diritti.

Non ci sono termini polemici. I riferimenti e le ragioni che si adducono, a motivazione del ddl, sono tutte legislative: tutto si dà entro i confini della legiferazione. Anche le situazioni di fatto (i dati più empirico-sociali) sono de-passionalizzati nel linguaggio giuridico in "risultanze anagrafiche": questa è la traduzione lessicale del dato sociale nell'altro ddl descritto con tante drammaticità.

Dal punto di vista semantico, manca una ridondanza forte nel campo familiar-matrimoniale. Dosati con parsimonia o del tutto assenti i termini quasi abusati nel caso dell'altro disegno di legge: famiglia vede solo 6 occorrenze; coppia, zero occorrenze; tradizione, zero occorrenze... Matrimonio ricorre 9 volte, ma nella maggior parte di esse il termine è utilizzato per definire l'incompatibilità della convivenza che si va tutelando con una fase precedente o successiva di matrimonio (ovvero: non sono situazioni di convivenza quelle in cui uno dei contraenti è già unito in matrimonio⁵, oppure: i diritti e doveri che si vogliono tutelare decadono nel momento in cui uno dei soggetti coinvolti andasse a contrarre matrimonio con altra persona).

Insomma: questo testo rende discorsivamente poco rilevanti i campi di famiglia e matrimonio, per focalizzarsi molto più esclusivamente sul campo semantico della "convivenza" (con oltre 50 occorrenze, contro le 2 occorrenze che aveva nel disegno di legge precedentemente esaminato). Nello sforzo di caratterizzare le convivenze legittime e passibili delle tutele proposte, il testo parla più volte di "convivenza more uxorio", e anzi proprio questa espressione sembra costituire il *trait-d'union* implicito (strumento, fra gli altri, della procedura di continuizzazione di cui parlavamo prima) fra le precedenti iniziative legislative e l'attuale proposta. Nelle primissime righe della relazione iniziale, infatti, il testo recita:

la Corte costituzionale, se da un lato ha più volte e anche recentemente ribadito che l'articolo 29 della Costituzione, riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, prescrive uno status privilegiato del modello costituzionale di famiglia, un suo plusvalore costituzionale (cosiddetto regime premiale o incentivante), dall'altro ha altresì dato rilievo alle convivenze more uxorio, escludendo peraltro la generalizzata estensione delle norme dettate per il modello costituzionale di famiglia a queste situazioni.

Ancora una volta, rileviamo la neutralizzazione della polemica già indicata: non c'è frattura con le interpretazioni consuete dell'art. 29 della Costituzione. Il presente ddl sviluppa un'attenzione già emersa nei confronti di uno specifico tipo di convivenze, quelle appunto *more uxorio*.

In questo quadro – di continuità e non polemica con l'istituto del matrimonio – il ddl propone una completa de-sessualizzazione della questione. Tutto è neutralizzato dal punto di vista del genere sessuale. Si parla di: "persone" (termine neutro), "conviventi" (termine neutro), e nella tipologizzazione proposta i soggetti presi in considerazione non sono solo le coppie omosessuali né sono le coppie di fatto, ma anche convivenze altre (fratelli, nonno e nipote etc.): "relazioni di solidarietà e assistenza" (articolate in tre categorie: coppie sentimentali, assistenziali, di solidarietà).

⁵ L'art. 1 inizia con: "Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio" etc.

Il soggetto più ricorrente cui questo ddl si rivolge e che vuole tutelare sono le “persone stabilmente conviventi” – espressione evidentemente neutra, che accentua solo il tratto di regolarità e stabilità del vivere insieme.

A suggellare l'ispirazione *amministrativa* del ddl, leggiamo la proposta che, per essere riconosciuti come coppia di fatto e dunque godere di tutta una serie di Diritti e Doveri, non sia necessaria una dichiarazione contestuale dei due soggetti coinvolti ma sia sufficiente la richiesta dell'uno e una raccomandata con ricevuta di ritorno affinché l'altro ne sia informato.

È evidente che tutto ciò che pertiene non solo alla dimensione simbolico-rituale del matrimonio ma anche, più semplicemente, alla dimensione perlocutoria dell'unirsi in coppia *pubblicamente* (del patto in presenza di testimoni), viene qui a mancare. Non a caso, la proposta ha suscitato vive reazioni di delusione proprio da parte delle associazioni gay, che dovevano sentirsene tutelati.

È solo nell'ultimo ddl (quello del 2013) che questa dimensione viene effettivamente messa a fuoco.

Proposta di legge n. 1756 (DIDORE), presentata alla Camera, 2008⁶

L'ultima proposta di legge ha una rapidità sui temi trattati (evidente anche solo dalla brevità del testo) che tradisce una grande distanza rispetto agli argomenti in discussione. Il testo esplicita infatti una chiara dissociazione enunciativa rispetto a quanti vorrebbero l'equiparazione delle convivenze con il matrimonio; in ottemperanza a una sorta di principio di realtà (il "contesto reale", come si dice nel testo) il proponente accetta di considerare altre forme di unione ma non perché ne condivida la ragione. In termini di "convinzioni", e dunque di sistemi assiologici, legislatore e società non sono allineati.

Su tale principio [primarietà del matrimonio] non vi possono essere né dubbi né discussioni. Ciò nonostante tale certezza non deve portare a ignorare il contesto reale con il quale ciascuno di noi, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle proprie personali convinzioni, è chiamato a interagire;

è compito della politica e del legislatore occuparsi della realtà, senza che ciò implichi una condivisione delle scelte effettuate dai cittadini.

Tale è la resistenza assiologica ed enunciativa del proponente, che questi invoca un'auctoritas legittimante: la Chiesa. È questa, col suo autorevole parere, a consentire la possibilità della proposta di tutela delle convivenze che verrà avanzata.

[...] fonti autorevoli della Chiesa cattolica (Cardinale Carlo Martini - 6 dicembre 2000) hanno avuto modo di affermare che è possibile prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio, senza che però ciò implichi l'equiparazione, quanto a *status*, alla famiglia. Si tratta quindi di adottare un atteggiamento pragmatico affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, non vi siano discriminazioni irragionevoli.

Dal punto di vista aspettuale, troviamo un'accentuazione quasi incoativa: fatta salva l'autorizzazione della Chiesa, è ora di prendere in conto il dato di realtà. Il fatto che non lo si condivida, non può impedire una presa d'atto e una reazione. Interessante la

⁶ http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0015810

modalizzazione, caratterizzata per lo più in termini negativi: *non si può* ignorare lo stato di fatto della società, *non* ci devono essere discriminazioni:

tale certezza [della superiorità del matrimonio] *non deve portare* a ignorare il contesto reale;

[bisogna] adottare un atteggiamento pragmatico affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, *non vi siano discriminazioni* irragionevoli.

Prende forma, così, una specie di “retorica della concessione”, che azzera l’investimento valoriale e culturale sull’iniziativa ma accetta di farsene garante: non ci sono emergenze (come nella proposta PACS), ma realtà sotto gli occhi di tutti che il legislatore ha il dovere di prendere in conto; non ci sono battaglie morali da difendere, ma anzi dissociazioni valoriali che, seppur ribadite, non possono ritardare la gestione equilibrata (senza discriminazioni) delle situazioni esistenti; non c’è niente di ovvio (come sembrava nella proposta DICO precedente, che ratificava amministrativamente qualcosa di non problematico), ma la concessione di venire a patti con la realtà.

Ne esce così il paradosso discorsivo di una proposta di legge che mentre si apre al riconoscimento di altre forme di convivenza, con diritti e doveri parificati al matrimonio, fin dalle prime righe risulta però più che altro interessata a confermare la superiorità dell’istituto del matrimonio. Si chiarisce subito, infatti, che “la famiglia fondata sul matrimonio è l’unica unione possibile che lo Stato tuteli”, che il ddl mira a “rafforzare l’istituto della famiglia” proteggendola da tentativi surrettizi di parificazione. A premessa insomma di una proposta che – pure – vuole riconoscere i diritti delle unioni anche omosessuali, si stabilisce una gerarchia: la famiglia tradizionale è quella che ha la priorità e che, in qualche modo, è superiore e in cui (come enunciatori-legislatori) ci riconosciamo. Il resto può e deve essere tutelato comunque, essendo ormai parte della realtà, anche se ha certamente un carattere secondario.

Semanticamente, il testo, pur brevissimo, sembra ruotare attorno a pochi termini-chiave, non internamente articolati: famiglia (7 volte), matrimonio (6 volte), convivenza (13 volte). Il termine “matrimonio” è per lo più associato all’area del fondamento (famiglia fondata sul matrimonio, convivenza non fondata sul matrimonio), la convivenza mai meglio specificata e differenziata (non viene menzionato, ad esempio, un “more uxorio”, come nel ddl precedente). Quel che colpisce, però, non è la accentuata o mancata ridondanza dei termini, ma la gerarchizzazione che fra questi termini viene posta. Secondo questo testo (e la differenza con la prima proposta di legge da questo punto di vista è macroscopica) non c’è possibilità di parificazione o confusione: i termini “famiglia” e “matrimonio” non possono sussumere le nuove realtà, ovvero le coppie di fatto. Queste ultime non sono famiglie, ma oggetti diversi: “convivenze diverse”, come si dice, evidentemente afferenti a un’altra categoria. Il riferimento alla Chiesa, prima citato, ribadisce proprio questo: tutelare queste convivenze non significa equipararle alle famiglie fondate sul matrimonio.

E, non a caso, l’art.1 (prima di qualsiasi proposta di altra tutela) si intitola proprio “Esclusività della famiglia”:

ART. 1.

(Esclusività della famiglia).

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

In tutto ciò, chi siano i soggetti delle “convivenze diverse” che – nonostante tutto – vanno tutelate, non viene mai detto. Il testo presenta una assoluta de-sessualizzazione dei soggetti, ricorrendo solo a termini neutri (“soggetti”, “persone”, “convivente”...), che non escludono l'omosessualità, ma non l'affermano. Si parla di “soggetti maggiorenni, non legati da vincoli di parentela né da precedenti matrimoni, coabitanti da almeno tre anni ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e affettive”, si citano soggetti che convivono anche solo per ragioni assistenziali (“per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi anche di assistenza aventi dimora abituale nello stesso comune”). Si evoca all'art. 6 la presenza di eventuali figli comuni, ma non si esplicita mai la possibilità di intendere coppie dello stesso sesso. Anche da questo punto di vista, la proposta sembra caratterizzarsi per il suo fare concessivo: il testo non si apre esplicitamente ai soggetti più interessati al tema – gli omosessuali – ma implicitamente non li esclude.

3. La posta in gioco

Come speriamo sia emerso, tutte e tre queste proposte presentano alcune anomalie argomentative, quasi delle fallacie, che le rendono (oltre che ddl e proposte di legge non approvati) *testi* mal pensati (almeno dal punto di vista argomentativo). Ovviamente, non pensiamo che sia la fallacia argomentativa ad aver determinato la loro mancata approvazione – ché evidentemente le ragioni del ritardo legislativo italiano sono socio-culturali. Forse, però, quello stesso ritardo socio-culturale che ha bloccato ogni volta l'iter di queste proposte può essere uno dei fattori della debolezza, se non dell'imbarazzo discorsivo, in cui tutte le proposte cadono.

Proverò a sintetizzare i principali limiti argomentativi dei testi esaminati.

Il disegno PACS del 2002 appare mal strutturato anzitutto perché radicalmente polemico e negativo. Pur essendo il più ambizioso e rifondativo negli intenti, non ha un impatto propositivo ma semmai un tono emergenziale; elenca per lo più quello che *non è*, *che non può più darsi* e che i soggetti di cui parla *non sono* e *non possono* fare, senza riuscire a essere davvero istitutivo (con una reale invenzione di codice), ma confermando l'universo semantico-valoriale del passato: tutto il discorso fa riferimento alla famiglia tradizionale e conferma la famiglia come riferimento assoluto.

Il disegno DICO del 2007 appare inadeguato perché tutto amministrativo; è neutralizzata ogni forma di riferimento all'idea di “coppia” e si neutralizza il terreno minato del contrasto sociale, nell'alveo di una giurisprudenza che sembra procedere in armonia col mondo e che non sembra avere memoria e considerazione del fatto che c'è un'urgenza, un problema da affrontare, un ritardo dell'Italia sull'Europa, etc.

Il disegno DIDORE del 2008 è forse argomentativamente il più anomalo: sembra proporre, infatti, qualcosa in cui non crede, dissociando l'universo valoriale

dell'enunciatore-legislatore da quello dei beneficiari-società, impegnandosi anzitutto a ri-valorizzare il matrimonio tradizionale nel momento in cui propone la tutela delle convivenze.

Va detto che, dopo queste tre proposte il nostro Paese ha visto altri due tentativi di soluzione del problema.

Nel 2010 c'è stato un tentativo di riforma generale del diritto di famiglia, che però non ha avuto esito. Tale Ddl 2263⁷, si proponeva esplicitamente di superare "il monopolio del modello familiare", mostrando esplicitamente una preoccupazione generale per le forme di relazione sociale, in un panorama in cui i vincoli sociali sono sempre più deboli e le forme di solitudine del sé sempre più pronunciate. Questo disegno arrivava a distinguere addirittura tre forme di convivenza legittima:

- unioni libere (stipulate con le formalità previste per la pubblicazione e la celebrazione del matrimonio; dunque con un'attenzione anche agli aspetti simbolico-rituali del matrimonio tradizionale)

- intese di solidarietà (senza implicazioni sessuali, tra due o più persone)

- comunità intenzionali (un raggruppamento di media taglia – più esteso di una coppia – basato su una qualche condivisione di interessi, come potrebbe essere un raggruppamento condominiale o genitoriale fra genitori vari)

Sia la prima che la seconda forma sarebbero state opzioni percorribili indifferentemente sia da etero che da omosessuali.

Poi nel 2013 c'è stato un altro ddl, n. 197⁸, per la modifica al codice civile in materia di disciplina del "patto di convivenza". Tale ddl sembra discorsivamente più articolato, sia perché pur menzionando il matrimonio "tradizionale" come costante termine di riferimento, non sembra tuttavia primariamente impegnato a difenderlo (come nella proposta 2008) e non presenta la "dissociazione enunciativa" della proposta DIDORE, sia perché esso esplicita che il problema è dare "pari dignità" alle convivenze di fatto rispetto a quelle del matrimonio (è dunque consapevole che il problema è di *valorizzazione e legittimazione non di amministrazione*), sia perché inizia finalmente a tenere in conto gli aspetti pubblico-simbolici delle relazioni di convivenza.

Si parla qui, infatti, in termini di *patto* di convivenza, evidenziando la necessità della dimensione pattizia, come tratto che differenzia perlocutivamente un accordo amministrativo da un impegno pubblico. Si esplicita una istanza di destinazione socio-semiotica, menzionando "i nuovi *significati* assunti dalla convivenza nella nostra società" (corsivo nostro), oltre che la necessità di un allineamento con l'Europa. Si esplicita come proprio obiettivo quello di "garantire alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di dignità rispetto alla famiglia tradizionale". Insomma, per la prima volta si rileva l'aspetto pubblico-simbolico della materia trattata: non si tratta solo di decidere di convivere e di sancire ciò giuridicamente ma anche di "pattuire pubblicamente tale convivenza", dentro una cornice contrattuale e pubblica che abbia pari dignità simbolica rispetto al matrimonio classico.

Menzionare, seppur rapidamente, questi più recenti sviluppi del dibattito è per me importante perché emerge ancor più chiaramente come tutte e tre le proposte precedenti (PACS, DICO e DIDORE), pur essendo quelle più mirate sul tema e con vocazione più fondativa e specifica, non mettessero mai davvero in discussione lo

⁷ <http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/55094>

⁸ <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00698594.pdf>

statuto privilegiato della famiglia "tradizionale" – neanche la prima proposta, che è certamente la più radicale. Anche in quella, infatti, come abbiamo rilevato, tutto ruotava intorno all'*estensione* del modello familiare tradizionale: la ridondanza del termine "famiglia" non apriva la strada a una categorizzazione nuova.

Da quelle tre proposte (sostanzialmente convergenti nel merito giuridico: i diritti e doveri che garantiscono non sono tanto diversi tra loro) emerge abbastanza chiaramente come la divergenza cruciale sia proprio di tipo semiotico. Il punto, infatti, non sembra tanto *cosa si garantisce* alle "unioni di fatto" (oggetto su cui tutte le forze sono ormai piuttosto convergenti, in materia di assistenza sanitaria, gestione del fine vita e della malattia del coniuge, successione, estensioni di termini contrattuali etc.) ma *come chiamare* tali "unioni di fatto", in quale relazione porle rispetto alla famiglia tradizionale, quale gerarchia stabilire fra queste "convivenze diverse" (come sono state chiamate) e le unioni familiari abituali.

Il problema, insomma, è – come dicevamo all'inizio – un problema di classificazione del mondo e articolazione della materia delle relazioni di convivenza. Si tratta di definire i confini e lo spazio delle nuove entità sociali: come striare e dare una forma al continuum delle relazioni familiari.

L'analisi dei testi che abbiamo presentato mette chiaramente in luce la dimensione semiotico-negoziale del problema. Così come nell'interpretazione dell'art. 29 della Costituzione è in gioco la costruzione della categoria di natura (e la pertinentizzazione dell'asse contrastivo attraverso cui definirne il nucleo semantico), nei disegni di legge presi in considerazione è in gioco la *forma* attraverso cui definire la *sostanza* della materia matrimoniale.

Nessuna, però, di queste proposte "inventa" (trova e istituisce, nel senso etimologico di *invenio*) una nuova categoria. I confini delle nuove entità (le convivenze per lo più omosessuali) vengono tracciati ora per via *assimilativo-estensiva* (istituire qualcosa di nuovo che però sia *come* la famiglia tradizionale), come è nel caso della proposta di legge del 2002; ora per via *induttiva* (registrare qualcosa che già c'è, senza entrare nel terreno del confronto-scontro col modello familiare; quello resta fuori discussione e le nuove unioni sono semplicemente fatti amministrativi da registrare *in qualche modo*), come nel caso del ddl 2007; ora per via *distintiva* (distinguendo molto chiaramente il nuovo istituto da quello tradizionale e stabilendo la secondarietà dell'uno rispetto all'altro), come è nella proposta di legge del 2008.

In un caso si propone di riconoscere qualcosa che è *come il matrimonio* tradizionale ma ha carattere omosessuale (ipotizzando dunque due specie sotto il genere "matrimonio"); nell'altro si propone di *registrare* tutti i tipi di unioni senza procedere a distinzioni di natura e senza entrare nel terreno delle definizioni (come se ci si potesse esimere dalla categorizzazione del mondo); nell'ultimo caso si propone di riconoscere *qualcosa che è diverso dal matrimonio* ma che pure merita riconoscimento (distinguendo dunque due generi diversi di unione).

La proposta DIDORE 2008 non garantisce tanto meno della proposta 2002, a guardare i contenuti, ma ribadisce che quel soggetto degno di diritti e doveri che è il nuovo tipo di convivenza non è in alcun modo una famiglia. Si deve chiamare diversamente. È una diversa unità culturale.

La proposta PACS e il ddl DICO non sono tanto diversi nel riconoscimento giuridico (su cui semmai il DICO è molto più dettagliato) ma il PACS sembra più radicale perché invita a un'operazione semiotica: estendere la categoria di famiglia e articolarla in due specie: quella tradizionale e quella non tradizionale.


Il punto evidente (e di estremo interesse semiotico-culturale) è che quando il legislatore si trova a ritagliare il continuum della materia – in questo nostro caso le

relazioni di convivenza – e a dover dare nomi diversi alle sue diverse specie per formare istituti diversi, deve scegliere quali linee di resistenza seguire. Se la linea di resistenza è individuata nel matrimonio eterosessuale (come per le parti cattoliche, che trovano esplicita espressione nella proposta DIDORE), sarà inevitabile costruire un asse semantico in cui famiglia è termine marcato: famiglia non è termine estensivo per dire specie diverse di convivenza (come la proposta PACS suggeriva), ma è termine marcato, che si caratterizza come “convivenza eterosessuale sancita dal matrimonio”. Non c’è un’accezione ampia, generica, estesa, di “famiglia”, come “unione stabile di conviventi”, perché il discrimine che caratterizza e marca il termine è proprio “unione sancita dal matrimonio”.

Se viceversa la linea di resistenza, molto più debole, sta semplicemente nella stabilità della convivenza (per cui la coppia deve essere *stabile*), allora famiglia diventa termine molto più esteso, e non marcato: esso può essere inteso, nella sua più ampia estensione, come “unione stabile di conviventi”, o in un’accezione più specifica come “unione sancita dal matrimonio”.

L’opposizione semiotica che PACS e DIDORE presentano, insomma, è quella fra uno schema A e uno schema B.

Schema A (PACS)



Schema B (DIDORE)



Così come “uomo” può essere usato per specie umana e maschio, secondo la proposta PACS “famiglia” può essere usata per convivenza e coppie tutelate dal matrimonio. I due usi implicano che i diritti e doveri associati al termine “famiglia” valgono per entrambi i sensi, marcato e non marcato. Viceversa, la proposta DIDORE vuole prendere le distanze proprio rispetto a questa estensione dal suo punto di vista indebita, ribadendo la specificità del termine “famiglia”.

Attraverso queste due diverse accezioni del termine “famiglia” si assume implicitamente posizione anche sul rapporto (per niente discusso, in nessuna delle proposte di legge) fra famiglia e matrimonio. I due termini non hanno evidentemente un significato sovrapponibile ma il testo DIDORE ne implica la co-implicazione. In essa, infatti, il matrimonio diventa un tratto necessario all’identità semantica di famiglia, un tratto dunque caratterizzante ed essenziale. E’ in virtù di esso che il termine “famiglia” è marcato.

Viceversa, se non si stabilisce una relazione di inerenza essenziale del termine “matrimonio” al termine “famiglia”, l’istituto matrimoniale diventa un tratto che potremmo definire contestuale, che può esserci o meno, senza modificare il senso del termine “famiglia”. E per questo famiglia può essere inteso come termine estensivo.

Colpisce che la proposta che più negli intenti doveva garantire le coppie di fatto (il DICO, presentato durante la legislatura del governo Prodi) non entri su questo terreno e, anzi, riduca fortemente il richiamo e l’attivazione semantica del campo “famiglia”. Parlando di “convivenze more uxorio” vuole legittimare ed equiparare convivenze e famiglia, ma penalizza, in una relazione di dipendenza imitativa (“more uxorio”) e dunque di secondarietà, le convivenze. A essere concettualmente e semanticamente primaria, resta, insomma, la famiglia (come termine marcato caratterizzato dal matrimonio).

L’analisi semiotica illumina, in definitiva, l’ispirazione conservativa o prudentiale di tutte queste proposte sul piano della categorizzazione del reale. Se è evidente la vocazione conservativa del terzo disegno, il secondo modello si caratterizza per una specie di rinuncia al ripensamento semantico del campo delle relazioni familiari, laddove il primo esprime una vocazione estensiva che però, nell’estendere il termine “famiglia” (rendendolo non marcato), non riesce a proporre un istituto alternativo da opporre, contrastivamente, alla famiglia propriamente detta (linguisticamente marcata).

In questo senso, come accennavo, non c’è – in nessuna delle proposte – una autentica invenzione di codice. Il campo semantico delle relazioni di convivenza resta sostanzialmente invariato: nessuna invenzione lessicale e nessun corrispondente ritaglio diverso nel continuum del mondo.

Bibliografia

DE ANGELIS, Rossana (2014), «La notion saussurienne d’*institution sociale*. Des théories linguistiques à la sémiotique des cultures», D. Ablali, S. Badir, D. Ducard (éds.), *F. Rastier. Documents, textes, œuvres. Perspectives Sémiotiques*, Publications Universitaires de Rennes, Rennes.

ECO, Umberto (1975), *Trattato di semiotica generale*, Bompiani, Milano.

ECO, Umberto (1990), *I limiti dell’interpretazione*, Bompiani, Milano.

ECO, Umberto (1997), *Kant e l’ornitorinco*, Bompiani, Milano.

FADDA, Emanuele (2004), *Lingua e mente sociale. Per una teoria delle istituzioni linguistiche a partire da Saussure e Mead*, Bonanno Editore, Roma.

GALLO, Daniele, PALADINI, Luca, PUSTORINO, Pietro (2014), [a cura di] *Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions*, Springer, Berlin.

HJELMSLEV, Louis (1943), *Prolegomena to a Theory of Language*, Regents of the University of Wisconsin (tr.it. di G.C. Lepschy, *I fondamenti della teoria del linguaggio*. Torino, Einaudi, 1987).

MAINGUENEAU, Dominique, COSSUTTA, Frédéric (1995), «L'analyse des discours constituants», in *Langages* n. 117, 1995, pp. 112-125.

MARRONE, Gianfranco (2011) *Addio alla natura*, Einaudi, Torino.